



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 38/3 DEL 21.12.2022

---

**Oggetto:** Agenzia sarda delle entrate (ASE). Trasferimento competenze. L.R. 28 ottobre 2016, n. 25.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che l'Agenzia sarda delle entrate (ASE) ha avviato la sua operatività nei primi mesi del 2018 con la nomina degli organi e ha continuato a operare in regime transitorio in attesa della conclusione delle procedure di reclutamento del personale necessario al fine del trasferimento delle competenze previste dalla norma istitutiva dell'Agenzia.

L'Assessore ricorda che, con la Delib.G.R. n. 8/30 del 20.2.2018, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 25/2016, si conferiva l'incarico fiduciario di Direttore generale dell'Agenzia Sarda delle entrate (ASE) al dott. Antonio Asara, cessato dall'incarico il 4 luglio 2019.

A seguito della scadenza dell'incarico di Direttore generale, con il decreto del Presidente della Regione n. 132 del 3.12.2019, su conforme deliberazione n. 46/23 del 22.11.2019, veniva individuato il dott. Antonio Cambus quale Commissario straordinario, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo Direttore generale.

L'incarico veniva prorogato con il decreto del Presidente della Regione prot. n. 20922 del 12.11.2020, previa deliberazione della Giunta regionale n. 55/25 del 5.11.2020, ed era oggetto di successiva ulteriore proroga.

Con il decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4.1.2022, previa conforme deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021, venivano, infine, conferite le funzioni di Direzione generale dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) alla dott.ssa Stefania Masala, per la durata di cinque anni.

L'Assessore riferisce che sono concluse le procedure per il reclutamento, avviato con la procedura di selezione relativa all'avviso avente per oggetto "Mobilità volontaria esterna", dei nove candidati categoria D, la cui graduatoria è stata approvata con la determinazione n. 11/156 del 8 marzo 2022, e delle due unità categoria B e sei unità categoria C, la cui graduatoria è stata approvata con la determinazione n. 14/249 del 7 aprile 2022.

Riporta, in particolare, l'Assessore che, con la nota n. 1469 del 4.11.2022, il Direttore generale dell'ASE ha reso noto che l'articolazione organizzativa dell'Agenzia è stata di recente perfezionata con 14 figure professionali, prossime a divenire 18 al 1 dicembre 2022, incardinate tra i due servizi



“Supporto direzionale, Bilancio, Economato, Personale e ICT” e “Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze” e che, dal 1 settembre 2022, le funzioni dirigenziali sono state assegnate a un dirigente appartenente al ruolo unico della Regione Sardegna.

L'Assessore riferisce, inoltre, che, nella predetta nota, il Direttore dell'ASE, evidenziando la disponibilità di una struttura in grado di svolgere la gran parte delle competenze e delle attività previste dalla legge, dava conto, altresì, della specifica conclusione delle attività di analisi e progettazione afferenti alle competenze da acquisire relativamente alla gestione dei tributi di competenza di vari Assessorati regionali.

L'Assessore evidenzia che ciò rende possibile il trasferimento di una rilevante parte delle competenze che la legge istitutiva attribuisce all'ASE, entro i limiti di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 ottobre - 29 novembre 2017, n. 245 (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 49, prima serie speciale). Pertanto, è necessario che la Giunta definisca gli indirizzi e le linee guida per il passaggio delle relative funzioni, tenendo conto dei compiti posti in capo all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 25/2016, tra cui emerge quello trasversale di coordinamento e controllo dell'ASE, fatto salvo quanto già disciplinato ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. Sul punto, l'Assessore richiama il contenuto dell'art. 9, comma 3, lettera b), della citata legge regionale n. 25/2016, che prescrive all'ASE di fornire all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio i flussi informativi e tutti gli elementi necessari per le attività di competenza, sulla base di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate.

Al riguardo, l'Assessore propone alla Giunta regionale di procedere con la definizione della ripartizione delle competenze tra le varie strutture dell'amministrazione regionale e l'ASE, precisando qui gran parte dei compiti di governance delle entrate e/o funzionali al ruolo di coordinamento e controllo in capo all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, oltre a quelli già previsti dalla L.R. n. 14/1995, fatti salvi quelli posti in capo a ciascun centro di responsabilità di volta in volta competente in ragione del trasferimento delle funzioni di gestione dei singoli interventi anche sulla base di specifiche convenzioni, e rinviando ad ulteriori direttive da assumere con singoli atti di indirizzo dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, nonché a circolari interne della Direzione generale dei Servizi Finanziari,



direttamente o per il tramite del Servizio Strumenti finanziari e governance delle entrate, per successivi elementi di dettaglio, qui non previsti, rispondenti a esigenze di uniformità gestionale.

In relazione ai tempi del trasferimento delle competenze e delle funzioni, l'Assessore, sentite le strutture interessate e, in particolare, il Direttore generale dell'ASE, il quale ha rappresentato la concreta possibilità di svolgere le attività in argomento mediante la struttura organizzativa e i mezzi attualmente a disposizione dell'Agenzia, rileva l'opportunità che il passaggio avvenga, al contempo, con sollecitudine e gradualità, individuando, a tale fine, due categorie di attività caratterizzate da differente grado di priorità:

- A. trasferimento immediato per attività afferenti a nuove competenze che richiedono un'impostazione ex novo o per le quali, comunque, è minimizzato l'impatto, in termini di interruzioni, dovuto al necessario passaggio di consegne dal Servizio Strumenti finanziari;
- B. trasferimento, a fare data dal 1.1.2023, delle seguenti attività attualmente svolte dall'amministrazione regionale:
  - 1. attività afferenti alle competenze di riscossione coattiva attualmente gestite a pieno regime dal Servizio Strumenti finanziari e governance delle entrate, previo necessario passaggio di consegne dal Servizio medesimo da concludersi entro i successivi tre mesi dal trasferimento;
  - 2. attività inerenti alle competenze di riscossione bonaria gestite da altri Assessorati regionali, previo necessario passaggio di consegne dall'Assessorato di provenienza da concludersi entro i successivi tre mesi;
  - 3. attività di monitoraggio del recupero dei crediti regionali, di cui all'art. 4, comma 4, della L. R. n. 25/2016, effettuato per il tramite di detti soggetti terzi convenzionati per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati, secondo quanto specificato di seguito nella presente deliberazione;
  - 4. attività in materia di gestione di tributi propri ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 25 /2016 di competenza dei vari Assessorati regionali, previo passaggio di consegne secondo convenzioni assunte tra l'ASE e le Direzioni generali interessate.

Attività sussumibili sotto la lettera A.



Sulla base di quanto sopra rappresentato, l'Assessore ritiene che le prime competenze oggetto di trasferimento debbano riguardare le attività riconducibili ai riferimenti normativi di cui alla L.R. n. 25 /2016 istitutiva dell'ASE sotto richiamati:

- art. 1, comma 4, lettera b) e art. 2, comma 2 - Sviluppo della politica regionale delle entrate, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, con particolare riferimento alla attività di collaborazione con l'Assessorato regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per la predisposizione degli strumenti normativi, regolamentari e operativi per l'implementazione della fiscalità e per lo sviluppo della politica regionale delle entrate:
  - a) l'attuazione della legge regionale 22.11.2021, n. 17, Disposizioni di carattere istituzionale finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale. Pubblicata nel B.U. Sardegna 23 novembre 2021, n. 64. Art. 12 Sospensione di obblighi fiscali;
  - b) l'attuazione della legge regionale 9.3.2022, n. 3, Legge di stabilità 2022. Pubblicata nel B.U. Sardegna 10 marzo 2022, n. 11, S.O. n. 1. Art. 13, comma 2, lett. d), Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento.

Si specifica che, per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a) e b), le funzioni e le competenze trasferite comprendono la redazione delle direttive attuative contenenti i criteri e le modalità di concessione del contributo nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'approntamento degli strumenti operativi di gestione dell'intervento, anche previa stipula di eventuali accordi/convenzioni con l'Agenzia delle entrate strumentali alla gestione degli aiuti, compresa le fase di accertamento delle violazioni e del contenzioso con i contribuenti, quali: avvisi, modulistica, creazione e gestione della pagina del procedimento, gestione del front office con le imprese, gestione del procedimento di accesso all'intervento distinto per singole tipologie in base ai vari commi dell'art. 12.

Il trasferimento delle funzioni per l'intervento di cui alla lettera a) all'Agenzia, in qualità di soggetto attuatore anche mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate (se del caso), comprende, altresì, la gestione amministrativa e contabile del relativo procedimento, previo trasferimento delle risorse presenti nel capitolo di bilancio, attraverso l'adozione dei provvedimenti concessori, unitamente agli adempimenti concernenti l'RNA nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e dei provvedimenti contabili. Per le finalità sopra



esposte, l'Assessore evidenzia che è stata predisposta un'ipotesi di disposizione attuativa da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale.

Per quanto qui non specificato e concernente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i flussi informativi e la periodica rendicontazione all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio concernenti la gestione amministrativa e contabile degli interventi e ogni aspetto atto a consentire l'esercizio delle attività di controllo in capo all'Assessorato, si rinvia a singoli atti di indirizzo dell'Assessore competente nel rispetto delle condizioni di seguito precisate:

- comma 2 dell'art. 3 - Accertamento e riscossione dei tributi compartecipati e regionali derivati: subentro nelle convenzioni e protocolli con l'amministrazione finanziaria e/o conferimento degli accessi alle banche dati, per garantire il monitoraggio delle attività di interesse regionale e ottenere tutte le informazioni necessarie alla verifica dei flussi dei tributi compartecipati e regionali derivati:
  - c) subentro nella convenzione IRAP e addizionale IRPEF 21-23 con l'Agenzia delle Entrate, compresa la gestione amministrativa e contabile dell'accordo, previo trasferimento delle risorse stanziare in bilancio sul capitolo di riferimento;
  - d) conferimento di accesso a Punto Fisco sulla base della convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia delle Entrate per l'accesso della Regione ai dati dell'Anagrafe Tributaria, nonché ai flussi concernenti le dichiarazioni dei redditi, come resi disponibili nell'ambito della medesima convenzione nonché attività di aggiornamento delle comunicazioni (aliquote, riferimenti normativi, contenuti applicativi da inserire nelle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi, etc.) attraverso l'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale nonché comunicazioni con l'amministrazione finanziaria, in relazione all'addizionale regionale all'IRPEF e all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);
  - e) stipula convenzioni e protocolli con l'amministrazione finanziaria per la gestione dei flussi della tassa automobilistica e assistenza al contribuente: subentro nelle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle Entrate a tale fine.
- art. 6 - Osservatorio sulla finanza e fiscalità regionale:



f) raccolta dati, monitoraggio, analisi sulle entrate di natura tributaria ed extratributaria della Regione e dei dati di bilancio degli enti locali, previo inserimento di ASE nella lista di indirizzi delle comunicazioni intercorrenti a tale scopo con il MEF, nonché l'accesso in visione ai dati presenti sul sistema contabile regionale necessari alle suddette attività;

- art. 5 - Supporto alla finanza locale:

g) studio finalizzato al supporto tecnico e informatico agli enti locali per la gestione delle proprie entrate e per il coordinamento dei propri adempimenti tributari.

- comma 1, art. 3, Accertamento e riscossione dei tributi compartecipati e regionali derivati, e comma 3, lettera a), dell'art. 9, Rapporti con l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:

h) Supporto alla Direzione generale dei Servizi Finanziari nell'eventuale avvio o prosecuzione degli atti per l'iter normativo partendo dalla bozza di decreto attuativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 "Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali, già oggetto di interlocuzioni con il MEF.

Attività sussumibili sotto la lettera B.

L'Assessore, proseguendo nell'articolazione della proposta, suggerisce di procedere, a fare data dal 1 gennaio 2023, al trasferimento delle attività previste dall'art. 4, commi da 1 a 4, in materia di riscossione. In particolare, propone di trasferire all'ASE:

- (priorità B1 e B2) il recupero bonario e gli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva dei crediti regionali direttamente o tramite il soggetto incaricato, e la gestione del relativo contenzioso. Sono ricomprese nelle attività di cui al periodo precedente anche l'emissione e la notifica delle ingiunzioni di pagamento.

Quanto alle modalità operative di gestione delle attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2 (riscossione bonaria e riscossione coattiva), l'Assessore propone di fare rinvio a quanto stabilito nelle direttive approvate in materia. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 25/2016, qualora la Giunta ne ravvisasse la necessità, con propria deliberazione potrà successivamente procedere a una modifica delle direttive vigenti.



Atteso quanto sopra, l'Assessore rileva l'opportunità di stabilire che, con riferimento a quanto disposto nella Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019 in materia di gestione dei crediti regionali, le attività del CDR della riscossione devono intendersi riferite all'ASE, ivi compresi i rapporti con l'Agente della riscossione e i controlli a campione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 112/1999, con le seguenti specifiche modalità:

Allegato 2.

- Restano in capo al Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate della Direzione generale dei Servizi Finanziari, con la partecipazione attiva dell'ASE, e nel rispetto della sua autonoma organizzazione:
  - 1) par. 2.2. il coordinamento del recupero bonario e coattivo necessario a garantire le funzioni ad esso attribuite in materia di amministrazione delle entrate;
  - 2) i "tavoli tecnici" di cui al par. 2.4.;
- par. 4.2.2. In ragione del nuovo assetto organizzativo, le deliberazioni concernenti accordi transattivi anche con riferimento a crediti oggetto di riscossione coattiva sono presentate su proposta del solo Direttore generale competente per materia. Ai fini dell'istruttoria degli accordi transattivi, il CDR titolare del credito ha sempre facoltà di richiedere un tavolo tecnico con il Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate della Direzione generale dei Servizi Finanziari ai sensi del par. 2.4.

L'Assessore ritiene opportuno chiarire che, tra le competenze da trasferire all'ASE rientrano, per ovvie ragioni di integrazione delle attività e di economicità dell'azione amministrativa, anche quelle relative al par. 5 dell'allegato 2 alla predetta Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019, ivi compresa la gestione della black list dei soggetti fideiussori.

Con riferimento alle attività di recupero bonario (ivi comprese rateizzazioni e transazioni), tutte le attività descritte nella citata Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019 in capo ai CDR titolari dei crediti sono trasferite all'ASE, con le seguenti specifiche modalità.

Allegato 2:

- par. 2.1. I Centri di responsabilità dell'amministrazione regionale nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza procedono alla ricognizione dei crediti o agli atti necessari per la formazione dell'obbligazione giuridicamente vincolante e al relativo accertamento contabile,



con le modalità descritte nel paragrafo 3.1 della citata deliberazione. A seconda della fattispecie di credito, i CDR titolari procedono all'emissione di avvisi di liquidazione, determinazioni di revoca di benefici, dichiarazioni di risoluzione dei contratti, verbali di accertamento delle violazioni, notifica di sentenze ecc. e curano l'eventuale contenzioso. I medesimi CDR riscontrano e registrano in contabilità l'avvenuto assolvimento dell'obbligazione secondo le modalità di cui al par. 3.2 della citata deliberazione, e, in caso di mancato pagamento, previa escussione di eventuali fidejussioni bancarie o assicurative, trasferiscono la pratica all'ASE per i successivi adempimenti previsti dalla medesima deliberazione (sollecito, rateizzazione, ingiunzione di pagamento, iscrizione a ruolo). Ciascun Centro di responsabilità titolare del credito, inoltre, procede all'eventuale rideterminazione del credito o al suo annullamento in autotutela e, sulla base delle relazioni e della documentazione presentate dall'ASE, emette gli atti di disposizione dei crediti di propria competenza, tra cui a titolo esemplificativo: conciliazioni, rinunce e transazioni, dichiarazione di inesigibilità ecc., secondo quanto previsto ai paragrafi 4, 4.1., 4.2., 4.2.1 e 4.2.2 della citata deliberazione, anche con il supporto del tavolo tecnico di cui al par. 2.4. laddove ritenuto necessario dallo stesso CDR;

- con riferimento al contenzioso relativo alla sussistenza del credito regionale si procede secondo quanto disposto dal paragrafo 2.3, al pari, per il contenzioso afferente alla mera procedura amministrativa di recupero si rinvia alla competenza dell'ASE;
- con riferimento ai crediti connessi a sanzioni amministrative di cui alla legge n.689/1981, il CDR titolare del credito che ha accertato la violazione, verificato l'eventuale mancato pagamento nei termini previsti, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi, come previsto dall'art.18 della citata legge, se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione insieme con le spese, e ne richiede il recupero all'ASE, previa trasmissione dell'ordinanza ingiunzione già notificata ai fini della successiva gestione del recupero.

(Priorità B3) Par. 3.3.1. Con riferimento alle attività inerenti il monitoraggio del recupero dei crediti regionali, effettuato da soggetti terzi convenzionati con l'amministrazione regionale per la gestione dei fondi di rotazione e assimilati, ai sensi dall'art. 4, comma 4, rimangono di competenza dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio tutte le funzioni





dallo stesso attualmente espletate in materia di governance delle entrate, secondo l'articolata disciplina vigente, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle individuate dall'art. 2 della L. R. 20.4.1993, n. 17 e, in sua attuazione, quelle di cui alla Delib.G.R. n. 30/5 del 3.8.2010 in relazione all'espressione del concerto per l'assegnazione dei fondi, monitoraggio e analisi delle movimentazioni, nonché quelle connesse all'adempimento previsto ai sensi dell'art. 22, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e s.m.i. (allegato al bilancio) ai fini del monitoraggio della gestione delle risorse finanziarie dell'amministrazione regionale. Le attività di recupero svolte per il tramite di soggetti terzi convenzionati, in quanto strettamente connesse operativamente alla gestione degli incentivi oggetto di specifiche convenzioni con l'amministrazione regionale, permangono in capo ai soggetti medesimi, fermo restando il divieto di affidamento di nuovi recuperi giudiziali, come sancito dall'allegato 2 alla Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014. All'ASE può essere affidato il monitoraggio del recupero dei crediti regionali effettuato per il tramite di detti soggetti terzi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 25/2016, sulla base di specifiche convenzioni con le Direzioni generali interessate, in forza delle quali l'ASE può:

- ricevere le rendicontazioni periodiche previste dalle specifiche convenzioni e/o ai sensi della Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014, allegato 2, e predisporre relazioni semestrali sull'andamento dei recuperi da trasmettere a ciascuna Direzione interessata;
- ricevere tutte le comunicazioni inerenti la gestione delle singole pratiche, predisponendo una dettagliata e completa relazione istruttoria al CDR titolare del credito, contenente motivata proposta per la successiva trattazione, ossia per l'eventuale revoca del beneficio, rinuncia al credito, discarico e inesigibilità, transazione, richiesta di fallimento ecc;
- verificare le condizioni per il mantenimento del recupero amministrativo o giudiziale in capo al soggetto convenzionato;
- effettuare le verifiche a campione sulle singole pratiche, ai sensi del punto 6, dell'allegato 2, alla Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019 e darne evidenza in apposita relazione semestrale da trasmettere alla Direzione generale competente per materia e alla Direzione generale dei Servizi Finanziari;
- segnalare al CDR titolare del credito ogni anomalia, disfunzione o elemento incidente sulla prestazione da parte del soggetto convenzionato;
- in caso di discarico del soggetto convenzionato ricevere da quest'ultimo tutto il fascicolo per la successiva trattazione e verificare la necessità di ulteriori atti da parte dell'amministrazione



regionale.

(Priorità B4). In ragione delle attività di analisi e progettazione portate avanti dall'Agenzia e afferenti le competenze di altre Direzioni generali da trasferire in materia di tributi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Tassa per l'istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie, Tassa di concessione licenza di pesca nelle acque interne di tipo A, B, C, Tassa sulla pesca del corallo, Tariffe fitosanitarie, Tasse di concessione regionali sulla caccia, specificatamente di abilitazione e di autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, per l'istituzione - esercizio - rinnovo di aziende faunistico-venatorie, per l'istituzione - esercizio - rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, Tassa di partecipazione all'esame finale per l'acquisizione della qualifica di agente di polizia amministrativa, Tassa regionale sul diritto allo studio), le medesime Direzioni possono procedere alla stipula di apposite convenzioni con l'ASE aventi ad oggetto la gestione dei tributi ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 25/2016 (priorità B4), sulla base delle specifiche esigenze, fermi restando alcuni elementi fondamentali che ogni convenzione deve prevedere al fine della ordinata e regolare gestione delle entrate.

L'Assessore precisa, per completezza, che le attività facenti capo ad altre pubbliche amministrazioni del sistema Regione, potranno essere trasferite sulla base di specifici accordi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 25/2016.

Con riferimento a tutte le attività oggetto di trasferimento all'ASE, riportandosi a quanto messo sopra in evidenza in relazione alle competenze facenti capo all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 9, comma 2, della succitata legge regionale tra le quali emerge, in rapporto di strumentalità con le altre, l'attività di coordinamento e controllo dell'ASE, l'Assessore rappresenta l'opportunità che la Giunta affidi a singoli atti di indirizzo del medesimo Assessore la definizione di elementi necessari a fornire i flussi informativi e a consentire l'esercizio delle attività di competenza in capo all'ASE in relazione ad obiettivi correnti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- trasmissione alla Direzione generale dei Servizi Finanziari di una relazione semestrale su tutte le attività svolte dall'ASE. Detta relazione, da redigersi sulla base degli indirizzi dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, deve soffermarsi con particolare dettaglio sulle attività oggetto di trasferimento dalla medesima Direzione, e con riferimento alla riscossione coattiva dovrà dare atto anche degli esiti delle verifiche a



campione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 112/1999, da effettuarsi sempre secondo gli indirizzi del medesimo Assessore; la relazione, inoltre, deve rappresentare in linea generale anche i progressi nel recupero bonario dei crediti, nonché esporre sinteticamente i risultati raggiunti con riferimento alle attività oggetto di specifica convenzione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/2016 e ai sensi dell'art. 4, comma 5, della medesima legge regionale;

- il trasferimento delle attività di recupero dei crediti dall'amministrazione regionale all'ASE non fa venire meno gli obblighi di sorveglianza connessi alla titolarità del credito da parte di ciascun CDR, pertanto, fermo il monitoraggio complessivo nell'ambito della governance delle entrate da parte della Direzione generale dei Servizi Finanziari, ciascun CDR e le Direzioni generali di appartenenza, ciascuno per la propria rispettiva competenza, deve continuare:
  1. ad adoperarsi per definire e attuare le necessarie azioni preventive e in itinere, volte ad evitare il formarsi di crediti in sofferenza;
  2. ad esercitare una costante verifica sullo stato di avanzamento del recupero del singolo credito. A tale fine, ciascun CDR può in qualsiasi momento, motivatamente e compatibilmente con le esigenze operative dell'ASE, chiedere informazioni circa lo stato della riscossione di una determinata pratica e proporre specifiche azioni all'ASE. Inoltre, ciascuna Direzione generale può definire un piano di controlli a campione sulle pratiche in gestione all'ASE. Detti piani, e gli esiti dei controlli a campione, sono comunicati annualmente da ciascuna Direzione generale alla Direzione generale dei Servizi Finanziari, che ne riferisce all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

In relazione al punto precedente, presentazione da parte dell'ASE a ciascuna Direzione generale interessata di una relazione semestrale relativa alle attività di recupero bonario svolte con riferimento ai crediti di rispettiva competenza; detta relazione è redatta secondo gli indirizzi definiti dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, sentite le Direzioni generali interessate e la Direzione generale dei Servizi Finanziari;

- riversamento di qualsivoglia somma riscossa per conto della Regione entro il quindicesimo giorno successivo a quello del mese di riscossione, accompagnato da rendicontazione idonea a consentire la riconciliazione dei sospesi di tesoreria con gli accertamenti contabili disposti



dalla Regione, secondo il modello definito con indirizzo dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, sentite le Direzioni generali interessate e la Direzione generale dei Servizi Finanziari; l'ASE procede alla contabilizzazione delle somme riscosse tra le entrate conto terzi del titolo IX, al netto degli oneri di riscossione maturati da soggetti terzi e da questi trattenuti. Conseguentemente, tutte le registrazioni relative ai compensi da riconoscere a soggetti terzi sono contabilizzate dalla Regione;

- con riferimento alle attività affidate a seguito di specifiche convenzioni con altre Direzioni generali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/2016, le medesime convenzioni disciplinano le modalità e la periodicità delle rendicontazioni, fermo quanto disposto al precedente punto in materia di riversamento delle somme riscosse alla tesoreria regionale.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio precisa, infine, che tutte le attività relative alle entrate tributarie della Regione nei rapporti con MEF-RGS e le strutture governative ministeriali continueranno a essere gestite e a fare capo direttamente alla Direzione generale dei Servizi Finanziari, anche al fine di garantire continuità nella rappresentanza regionale. La predetta Direzione avrà cura di informare l'ASE circa dette attività qualora si renda necessario il relativo supporto.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, sentito il Direttore generale dell'Agenzia sarda delle entrate sugli aspetti inerenti il trasferimento delle competenze ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 28.10.2016, n. 25, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di disporre il trasferimento delle competenze all'Agenzia sarda delle entrate (ASE) secondo quanto specificato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Giuseppe Fasolino